

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

([testo completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale](#))

Di seguito una breve analisi delle norme di maggiore interesse per le aziende.

Capo I - SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI

- **Art. 1 - Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020**
Prevede l'anticipazione dal 2021 al 2020 della decorrenza delle disposizioni di rimodulazione dei termini dell'assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata contenute nell'articolo 16-bis del DL Fiscale 2019.
Nei commi da 2 a 6 sono previsti ulteriori differimenti di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l'anno 2020. In particolare, i commi 2 e 3 stabiliscono che il termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche viene spostato al 31 marzo 2020 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Il comma 3 conferma l'attuale termine del 31 marzo 2020 entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati. Il comma 4 sposta al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata. Il comma 5 stabilisce che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il 31 marzo 2020.
Il comma 6, infine, prevede che si applica dal 2021 la disposizione introdotta dal DL Fiscale, secondo la quale l'Agenzia delle entrate rende disponibili agli interessati, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati delle certificazioni uniche pervenute.
- **Art. 2 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione**
Il comma 1 prevede, con riferimento alle entrate non tributarie e a favore dei debitori che hanno la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni della cd. "zona rossa", tra le altre cose la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 derivanti

FederlegnoArredo

Sede/Headoffice

Foro Buonaparte, 65 • 20121 Milano

Tel +39 02 8060 41

Fax +39 02 8060 4392

C.F. 97228150153

www.federlegnoarredo.it

MILANO • ROMA • BRUXELLES

da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi.

Il comma 2 prevede che le disposizioni si applichino anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni emessi dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge di Bilancio 2020, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali

Il comma 3, infine, contempla, a favore dei soggetti indicati dal precedente comma 1, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. "rottamazione-ter", nonché di quello del 31 marzo 2020 in materia di c.d. "saldo e stralcio".

- **Art. 3 - Rimessione in termini per adempimenti e versamenti**

Prevede l'estensione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari previsti dal decreto MEF del 24 febbraio 2020, effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni della cd. zona rossa. La previsione è rivolta anche alle aziende o ai clienti dei predetti soggetti che si trovino al di fuori dei territori interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19, nonché alle società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei suddetti comuni rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

- **Art. 4 - Sospensione dei pagamenti delle utenze**

Demanda all'ARERA, la sospensione fino al 30 aprile 2020, nei comuni della cd. zona rossa, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. L'Autorità disciplina inoltre le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi. Eventuali oneri derivanti potranno essere coperti, ove opportuno, attraverso specifiche modalità individuate da ARERA. Il pagamento del canone RAI avverrà senza sanzioni e interessi in un'unica rata con la prima bolletta utile dell'energia elettrica che scatterà dopo la sospensione

- **Art. 5 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**

Prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 in favore dei datori di

lavoro operanti nei territori dei comuni della cd. zona rossa. Per detti adempimenti e versamenti, da effettuare a far data dal 1° maggio 2020, è esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi, mentre è possibile il ricorso alla rateizzazione.

- **Art. 6 - Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati**

Prevede per le imprese ubicate nella zona rossa e beneficiarie dei mutui agevolati concessi da Invitalia, la possibilità di richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. La sospensione del pagamento e l'allungamento del piano si applicano anche nei casi di avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non sia iscritto a ruolo o non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso e anche in caso di transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

- **Art. 7 - Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio**

Viene sospeso fino al 30 aprile il termine di versamento del diritto annuale di iscrizione alle camere di commercio e una serie di sanzioni relative alla domanda.

Nei confronti dei contraenti delle polizze assicurative residenti o aventi sede legale nella zona rossa, sospende il termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Viene inoltre specificato che le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

Il decreto specifica che la sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.

Infine, viene specificato che le disposizioni relative ai versamenti assicurativi, si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

- **Art. 8 - Sospensione versamenti ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero**

Reca agevolazioni per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 aprile 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei Comuni della c.d. zona rossa, restano ferme le norme previste dal decreto MEF 24 febbraio 2020.

- **Art. 10 - Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali**

Prevede il rinvio al 31 marzo 2020 delle udienze dei procedimenti civili pendenti per i comuni della zona rossa. Alcune tipologie di cause non sono soggette a rinvio.

Stabilisce le misure da attuare dal giorno seguente dell'entrata in vigore del decreto e fino al 31 marzo 2020.

Include disposizioni che interessano le professioni legali.

- **Art. 11- Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

Specifica che gli obblighi di segnalazione previsti dal codice crisi d'impresa, quali obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari e obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, operano a decorrere dal 15 febbraio 2021.

CAPO II – MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

- **Art. 13 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario**

I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni della zona rossa, sono dispensati dall'osservanza della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali e dai termini dei procedimenti per la richiesta delle stesse.

Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni della zona rossa, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, non può essere comunque superiore a tre mesi.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dalla normativa vigente

L'assegno ordinario di cui sopra è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Al momento della presentazione della domanda, i lavoratori destinatari a tali misure devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti.

Specifica i limiti massimo di spesa complessivi per suddette misure.

- **Art. 14 -Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria**

Le aziende site nei comuni della zona rossa che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

- **Art. 15 - Cassa integrazione in deroga**

Prevede la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. La misura è rivolta ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni della zona rossa, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.

Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Sono esclusi dall'applicazione di predetta misura i datori di lavoro domestico.

Per usufruire di predetto trattamento, bisogna presentare le domande alla Regione interessata che lo concede con decreto regionale da trasmettere all'INPS. Specifica le modalità di trasmissione e il limite di spesa complessivo per tale misura.

- **Art. 17 - Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna**

Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

Capo III - ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, SALUTE

- **Art. 25 – Fondo Garanzia PMI**

Prevede il riconoscimento alle piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei territori delle cd. Zone rosse, della garanzia del Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale SpA (ex art. 2 comma 100 lettera a) della Legge 662/1996), per un periodo di dodici mesi dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, la garanzia è concessa, a titolo gratuito e con priorità' sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro.

- **Art.26 - Estensione del fondo di solidarietà' per i mutui per l'acquisto della prima casa**
Prevede che la sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa, previsto dal comma 476 dell'art.1 della Legge 244/2007, possa essere concessa anche nel caso di "sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito"
- **Art. 27 – Fondo SIMEST**
Aumenta di 350 milioni per il 2020, le disponibilità del fondo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale, di cui all'articolo 2 del DI 251/1981 (comma 1). Inoltre, il comma 4 definisce pratica commerciale sleale la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne' indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.
- **Art. 28 – Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici**
Reca norme volte ad assicurare il ristoro degli esborsi economici per l'acquisto di titoli di viaggio o di pacchetti turistici da soggetti che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell'impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni.
Le norme disciplinano inoltre le modalità di richiesta di rimborso, estendendo la disciplina anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio
- **Art. 33 – Misure per il settore agricolo.**
Prevede la concessione di mutui a tasso zero della durata non superiore a 15 anni, finalizzati all'estinzione dei debiti bancari in capo alle imprese agricole ubicate nelle zone rosse.

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

- **Art. 35 - Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti**
Stabilisce l'inefficacia di ordinanze sindacali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, che vadano in contrasto con le misure statali.